AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 4 FIRENZE NORD-PRATO

PIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DAI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

1. INTRODUZIONE

Il perseguimento dell'obiettivo di una gestione faunistica sostenibile che si concretizzi, nel caso degli ungulati selvatici, nel conseguimento di densità agro-forestali ottimali attraverso il contenimento numerico delle popolazioni, deve rappresentare punto fondamentale e di primaria importanza di una auspicabile corretta e razionale politica di gestione faunistico-venatoria del territorio. Con tale obiettivo è possibile ipotizzare non solo la minimizzazione degli impatti di tipo ambientale, sociale, sanitario, ecc. della fauna ma anche la convivenza delle specie faunistiche, oggi problematiche, con le attività del mondo agricolo. Occorre nonostante ciò rilevare l'importanza che assume la necessità di ricorrere comunque all'adozione di metodi e di strumenti di prevenzione e/o di protezione la cui conoscenza deve diventare patrimonio culturale degli Imprenditori agricoli alla pari di quanto riguarda la conoscenza delle pratiche agronomiche, della difesa fitopatologica, ecc.
L'Ambito Territoriale di Caccia n. 4 Firenze Nord-Prato, preso atto dei "***4) Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi*"** dettati dal PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) definisce le modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione e la messa in sicurezza delle produzioni agricole dai danni causati dalla fauna selvatica di cui alla Del. C. R. n. 3 del 24 gennaio 2012, riporta ai paragrafi seguenti:

*"**4.1 Competenze***
Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi [omissis] per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata.
[omissis]

4.2 Soggetti beneficiari
Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

4.3 Prevenzione danni
La prevenzione dei danni è attuata [omissis] dagli ATC in tutto il territorio di competenza mediante una adeguata gestione delle popolazioni di fauna selvatica e mediante la predisposizione di apposite iniziative di prevenzione concordate preventivamente con gli imprenditori agricoli. Nella destinazione delle risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni.

Le modalità di controllo della fauna particolarmente idonee a garantire un'efficace prevenzione dei danni alle colture agricole sono quelle che prevedono un tempestivo intervento a seguito della segnalazione da parte degli agricoltori. Pertanto occorre avvalersi di ogni modalità prevista dalla normativa vigente per perseguire l'obiettivo ivi compresa, ove possibile, l'autorizzazione dei

proprietari e dei conduttori dei fondi ad effettuare direttamente le catture o gli abbattimenti di ungulati.
Il piano di prevenzione dei danni all'agricoltura è parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati e deve essere predisposto tenuto conto della realtà agricola presente sul territorio, dell'ammontare dei danni che si sono verificati, delle popolazioni animali presenti e delle caratteristiche dei luoghi.

L'azione di prevenzione dei danni può essere esercitata mediante:

a) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
b) reti anti-uccello;
c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
d) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, purché non sia impedito il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o precostituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi;
e) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
f) palloni predator, dissuasori acustici e nastri riflettenti;
g) interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Oltre alle tipologie suddette [omissis] gli ATC possono implementare, anche in via sperimentale, sistemi innovativi di prevenzione.

Costituiscono comunque azione di prevenzione dei danni tutti gli interventi agronomici, ambientali e silvocolturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole.

La posa in opera e la manutenzione delle strutture di prevenzione sono oggetto di specifiche intese a livello provinciale fra agricoltori interessati, le Organizzazioni professionali agricole e [omissis] l'ATC competente.
[omissis]

4.4 Procedure per l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione
Gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole possono presentare domanda [omissis] all'ATC [omissis].
Specifici interventi di prevenzione danni possono essere suggeriti all'imprenditore agricolo direttamente [omissis] dall'ATC.
Sono esclusi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo attivabili sul territorio di riferimento.
Non saranno accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o precostituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.

Nella prevenzione dei danni, laddove possibile, devono essere privilegiati gli interventi di miglioramento ambientale e i progetti di dimensioni comprensoriali, coordinati con specifici interventi complementari, realizzati tramite la collaborazione tra cacciatori ed agricoltori. Fatti salvi diversi accordi a livello locale, i materiali utilizzati nelle opere di prevenzione restano di proprietà [omissis] dell'ATC competente che li concede agli agricoltori in comodato d'uso gratuito, riservandosi la possibilità del loro ritiro, per altri interventi di prevenzione, nel caso del loro mancato o errato utilizzo, o quando sia venuta meno la necessità del loro impiego.
Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dall' [omissis] ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni definiti negli accordi di cui al par. 4.3 o l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni."

Preso altresì atto:

- delle disposizioni Della L. R. 3/94 e s.m.i: L'ATC *"determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi"*,
- del Piano di Controllo secondo l' art.19 L.N. 157/92, art. 37 L.R. 3/94 e s.m.i.,
- del Piano di Controllo delle popolazioni di cinghiale in regione toscana approvato con Del. 71 del 21 Gennaio 2019,

l' ATC n. 4 Firenze Nord-Prato prevede l'attivazione delle misure per la realizzazione di adeguate iniziative per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da attuarsi su tutto il territorio a caccia programmata ricadente nel comprensorio dell' ATC e all'interno delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) nonché delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC).

2. INTERVENTI DI CONTROLLO

L'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, dopo essersi impegnato ad attivare una adeguata programmazione del prelievo soprattutto nelle aree caratterizzate da maggiori danneggiamenti da parte della fauna selvatica, invita gli Imprenditori agricoli che hanno subito un danno, a richiedere e ad attivare in maniera idonea, come primo metodo di prevenzione, gli interventi di controllo (art. 19 L. N. 157/92, art. 37 L.R. 3/94 e s.m.i.) alla Regione Toscana. Per farlo è possibile utilizzare la procedura informatizzata predisposta da Artea e, dopo aver effettuato la richiesta, provvedere all'attivazione dell'intervento attraverso il numero verde dedicato 800 669 658. Tale numero è collegato al centralino unico facente capo alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze, la quale provvederà a smistare le segnalazioni alle polizie provinciali interessate.
Tali azioni saranno finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole da parte della fauna selvatica in aree, tempi o con mezzi vietati alla caccia stessa.

3. PREVENZIONE

Qualora sussistano ingenti danni alle coltivazioni o situazioni di potenziale danneggiamento, l'Imprenditore agricolo (di cui all'art. 2135 del Codice Civile) in possesso di Partita Iva e Fascicolo ARTEA può richiedere, tramite apposita domanda (in allegato a tale Piano e scaricabile sul sito **www.atc4.it**), un contributo per la realizzazione delle opere di prevenzione di seguito elencate, specificandone la tipologia di intervento richiesto e la coltura agricola oggetto di danneggiamento.
Con la sottoscrizione della richiesta di prevenzione il richiedente autorizza il Comitato di Gestione dell'ATC ad accedere al Fascicolo ARTEA.

2.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIATI

Gli interventi di prevenzione per i quali l'ATC 4 Firenze Nord-Prato prevede un contributo sono i seguenti:

INTERVENTO 1 Predisposizione di recinzioni elettrificate permanenti e/o mobili per la prevenzione dai danni da cervidi

PREMESSA: Le recinzioni elettrificate permanenti o mobili sono strutture destinate a svolgere la loro funzione, in modo continuo o discontinuo, per un lungo periodo di tempo, nel corso del quale devono rimanere installate sul terreno o reimpiegate, mantenendo la propria efficacia. Queste recinzioni devono quindi essere realizzate con pali robusti e durevoli di vario diametro, saldamente infissi nel terreno, che possano sostenere fili caratterizzati da elevata conducibilità elettrica, resistenza meccanica e durabilità.

COLTURE DA DIFENDERE: Le recinzioni elettrificate permanenti o mobili per la prevenzione dei danni da cervidi possono essere utilizzate a protezione di colture arboree di pregio, quali ad esempio vigneti, frutteti ed oliveti, o a protezione di specie orticole e cerealicole, site in aree caratterizzate dalla presenza di cervidi e quindi suscettibili di danneggiamento da parte degli stessi.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Le recinzioni devono essere realizzate utilizzando idonea palificazione (pali di castagno o robinia, tondini di acciaio, ecc.) di altezza non inferiore a 180-200 cm fuori da terra ed interrata per almeno 30 cm. I pali devono essere distanziati a seconda dell'orografia del terreno, mantenendo distanze di 5-10 metri fra palo e palo qualora il suolo sia pianeggiante e riducendo le distanze laddove il terreno sia più sconnesso o dove ci siano fossetti o dossi.
Per proteggere le colture dai cervidi sono necessari **7 ordini di fili elettrificati** che devono condurre bene l'elettricità, ma non devono allungarsi con il passare del tempo: per tale motivo le recinzioni dovranno essere realizzate con fili (o fettucce o corde) in materiale plastico caratterizzati da non meno di 6 conduttori metallici all'interno (più conduttori ci sono e più aumenta la possibilità che l'animale avverta l'impulso elettrico) o fili zincati, posizionati su idonei isolatori. Vista la propensione dei cervidi ad oltrepassare le recinzioni elettrificate saltando attraverso i fili di media altezza o al di sotto degli stessi, il primo filo conduttore dovrà essere

posizionato a massimo 20 cm da terra, per poi proseguire con gli altri, fino ad un'altezza massima di 180-200 cm nel caso della difesa da Cervi, mantenendo delle distanze adeguate ad impedire il passaggio degli animali.
L'elettrificatore può essere alimentato a rete (220 V) o a batteria (12V), quest'ultima ricaricabile attraverso panello solare, e deve erogare con l'impianto in funzione un voltaggio non inferiore a 5000 V. La potenza dell'elettrificatore dovrà essere valutata sulla base della superficie da proteggere, sul numero e la tipologia di fili da installare e sulla specie animale da cui difendersi.

PRESCRIZIONI:
- Obbligo di mantenimento dell'impianto per almeno cinque anni, durante i quali la disattivazione dell'impianto è consentita solo al termine del periodo di raccolta del prodotto e comunque al di fuori della fase di possibile danneggiamento delle colture.
- Utilizzo di materiali e sistemazione dell'impianto secondo le prescrizioni CEI.
- Obbligo di apposizione di tabelle assicurate ai cavi riportanti la dicitura "Recinto elettrico" e relativo simbolo di avvertimento, distanziate non più di 50 metri e non meno di 20 metri, in prossimità di vie di comunicazione.
- Garantire l'accesso ai cacciatori anche per la gestione ed il prelievo delle popolazioni di ungulati

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: € 3,00/ml
CONTRIBUTO MASSIMO MANODOPERA: € 0,50/ml
Fino a un massimo di € 3.500,00

INTERVENTO 2 Predisposizione di recinzioni elettrificate permanenti per la prevenzione dai danni da cinghiale

PREMESSA: Le recinzioni elettrificate permanenti sono strutture destinate a svolgere la loro funzione, in modo continuo o discontinuo, per un lungo periodo di tempo, nel corso del quale devono rimanere installate sul terreno, mantenendo la propria efficacia. Queste recinzioni devono quindi essere realizzate con pali robusti e durevoli di vario diametro, saldamente infissi nel terreno, che devono sostenere fili caratterizzati da elevata conducibilità elettrica, resistenza meccanica e durabilità.

COLTURE DA DIFENDERE: Le recinzioni elettrificate permanenti per la prevenzione dei danni da cinghiale possono essere utilizzate a protezione di tutte quelle colture, erbacee o arboree, site in aree caratterizzate dalla presenza del suide e quindi suscettibili di danneggiamento da parte dello stesso.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Le recinzioni devono essere realizzate utilizzando idonea palificazione (pali di castagno, robinia, ecc.) di altezza non inferiore a 100 cm fuori da terra ed interrata per almeno 30 cm. I pali devono essere distanziati a seconda dell'orografia del terreno, mantenendo distanze di 5-10 metri fra palo e palo qualora il suolo sia pianeggiante e riducendo tale distanza laddove siano presenti fossetti o dossi.
Per proteggere le colture dal cinghiale sono necessari **3 ordini di fili elettrificati** di cui, vista la propensione del cinghiale ad avvertire la scossa elettrica con il muso, i conduttori più efficaci sono quelli posizionati in basso al recinto: per tale motivo è necessario che il primo filo sia posizionato a

15-20 cm da terra, per poi proseguire con gli altri fino ad una altezza di 50-60 cm. L'elettrificatore può essere alimentato a rete (220 V) o a batteria (12V), quest'ultima ricaricabile attraverso panello solare, e deve erogare con l'impianto in funzione un voltaggio non inferiore a 5000 V. La potenza dell'elettrificatore dovrà essere valutata sulla base della superficie da proteggere, sul numero e la tipologia di fili da installare e sulla specie animale da cui difendersi.

PRESCRIZIONI:
- Obbligo di mantenimento dell'impianto per almeno cinque anni, durante i quali la disattivazione dell'impianto è consentita solo al termine del periodo di raccolta del prodotto e comunque al di fuori della fase di possibile danneggiamento delle colture.
- Utilizzo di materiali e sistemazione dell'impianto secondo le prescrizioni CEI.
- Obbligo di apposizione di tabelle assicurate ai cavi riportanti la dicitura "Recinto elettrico" e relativo simbolo di avvertimento, distanziate non più di 50 metri e non meno di 20 metri, in prossimità di vie di comunicazione.
- Garantire l'accesso ai cacciatori anche per la gestione ed il prelievo delle popolazioni di ungulati.

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: € 1,80/ml
CONTRIBUTO MASSIMO MANODOPERA: € 0,50/ml
fino a un massimo di € 3.000,00

INTERVENTO 3 Predisposizione di recinzioni elettrificate mobili per la prevenzione dai danni da cinghiale

PREMESSA: Le recinzioni elettrificate mobili sono strutture che devono svolgere la propria funzione per un periodo di tempo limitato: vengono infatti installate nel periodo di effettiva necessità e successivamente rimosse. Tali recinzioni devono quindi essere realizzate con pali di sostegno in materiale leggero e fili elettrificati facilmente smontabili che consentano semplici e veloci montaggi e smontaggi, utili alle operazioni agricole.

COLTURE DA DIFENDERE: Le recinzioni elettrificate mobili per la prevenzione dei danni da cinghiale possono essere utilizzate a protezione di tutte quelle colture, erbacee o arboree, site in aree caratterizzate dalla presenza del suide e quindi suscettibili di danneggiamento da parte dello stesso.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Le recinzioni devono essere realizzate utilizzando pali in materiale leggero (plastica, fibra di vetro, tondini in acciaio) di altezza non inferiore a 100 cm fuori da terra, tali da poter sostenere, tramite appositi isolatori, fili (o fettucce o corde) elettrificati generalmente costituiti da intrecci di materiale sintetico con fili conduttori metallici (almeno 6). I pali devono essere distanziati a seconda dell'orografia del terreno, mantenendo distanze di 5-10 metri fra palo e palo qualora il suolo sia pianeggiante e diminuendo tale distanza in caso contrario.
Per proteggere le colture dal cinghiale sono necessari **3 ordini di fili elettrificati** in materiale plastico caratterizzati da non meno di 6 conduttori metallici all'interno o in zinco-alluminio, posizionati su idonei isolatori; in entrambi i casi tali fili devono essere in grado di erogare, tramite apposito elettrificatore a rete (220 V) o a batteria ricaricabile con pannello solare (12V), un

voltaggio non inferiore a 5000 Volt. Per quanto riguarda il posizionamento dei fili elettrificati, è necessario, per impedire l'ingresso da parte del cinghiale, che il primo filo sia posizionato a 15-20 cm da terra, per poi proseguire con gli altri fino ad una altezza di 50-60 cm.

PRESCRIZIONI:
- Obbligo di impiego e mantenimento del materiale acquistato per almeno cinque anni dalla data di collaudo dell'impianto sulla stessa superficie, o su di una superficie pari a quella della richiesta di intervento di prevenzione finanziata, da comunicarsi all' ATC prima della nuova installazione.
- La disattivazione dell'impianto è consentita solo al termine del periodo di raccolta del prodotto e comunque al di fuori della fase di possibile danneggiamento delle colture.
- Utilizzo di materiali e sistemazione dell'impianto secondo le prescrizioni CEI.
- Obbligo di apposizione di tabelle assicurate ai cavi riportanti la dicitura "Recinto elettrico" e relativo simbolo di avvertimento, distanziate non più di 50 metri e non meno di 20 metri, in prossimità di vie di comunicazione.
- Garantire l'accesso ai cacciatori anche per la gestione ed il prelievo delle popolazioni di ungulati.

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: € 1,50/ml
CONTRIBUTO MASSIMO MANODOPERA: € 0,50/ml
fino a un massimo di € 2.500,00

<u>INTERVENTO 4 Impiego di rete in plastica per danni da avifauna</u>

PREMESSA: Le reti in plastica da utilizzare per proteggere le colture dall'avifauna, in particolare da ghiandaie, gazze, cornacchie e storni, devono essere installate al fine di rendere inaccessibile a tali specie le colture (frutta e verdura) in fase di maturazione.

COLTURE DA DIFENDERE: Tali protezioni vengono utilizzate al fine di prevenire danni su frutteti, vigneti o su specie orticole.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Le reti di protezione, in materiale plastico, devono essere applicate direttamente sugli alberi o sulle spalliere nelle coltivazioni di pesche, pere, mele, uva, oppure vengono inserite su appositi archetti a costituire dei tunnel di protezione in caso di specie orticole. Le reti contro i danni da avifauna sono disponibili in diverse dimensioni di maglia (da prediligere la maglia fine) e svariate altezze di rotoli per adattarsi ad ogni esigenza di applicazione; inoltre, devono essere di colore verde o nero per resistere ad una lunga esposizione ai raggi U.V.

PRESCRIZIONI:
- Obbligo di mantenimento del materiale acquistato per almeno cinque anni dalla data di collaudo e di impiego sulla superficie richiesta o su di una superficie pari a quella della domanda di intervento di prevenzione finanziato, da comunicarsi all' ATC prima della nuova installazione.

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: € 0,55/mq
fino a un massimo di € 200,00

INTERVENTO 5 Adozione di protezioni fisiche individuali (*shelters*)

PREMESSA: Il metodo consiste nella protezione delle singole piante mediante dispositivi realizzati con materiali, forme e dimensioni diverse che avvolgono il fusto e che impediscono agli animali di danneggiare i germogli o la corteccia. Gli *shelters* sono particolarmente utili per la protezione di colture arboree (nuovi impianti di frutteti, vigneti, ecc.) dai danni provocati da piccola selvaggina (lepri, conigli, ecc.) e da quelli causati da cervidi e bovidi; per questi ultimi è però da prevedere la protezione delle parti apicali delle piante attraverso la realizzazione di *shelters* in rete di altezza adeguata.

COLTURE DA DIFENDERE: La protezione fisica individuale è utilizzata per difendere colture arboree come frutteti, vigneti, oliveti (o altre colture pregiate), soprattutto di nuovo impianto.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Gli *shelters* possono essere realizzati con materiale plastico o in rete metallica, per quanto riguarda le altezze esse dipendono dal tipo di pianta da proteggere e dalla specie selvatica da cui difendersi.
Si consigliano le altezze fuori terra di:
– 40-60 cm per lepri e conigli selvatici;
– 120 cm per il capriolo;
– 150 cm per il daino;
– 180 cm per il cervo.

PRESCRIZIONI:
- Obbligo di mantenimento e di reimpiego del materiale acquistato per almeno cinque anni dalla data di collaudo.

CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE: - shelters per frutteti e oliveti: € 1,20 cad.
- shelters per barbatelle: € 0,60 cad.
fino a un massimo di € 1000,00 (tranne per impianti di vigneti da concordare con l'ATC)

INTERVENTO 6 Utilizzo di sostanze repellenti olfattivo-gustative contro i danni da cervidi

PREMESSA: I prodotti repellenti olfattivi e/o gustativi sono delle sostanze naturali o di sintesi presenti in commercio, da applicare in prossimità delle colture da proteggere o direttamente sulle stesse, per evitarne il danneggiamento, in particolare, da parte dei cervidi. Questi prodotti agiscono attraverso l'odore (olfattivi) e/o il gusto (gustativi) e, a seconda della tipologia, vengono distribuiti direttamente sulle piante da proteggere o utilizzati come repellenti d'area. L'efficacia dei repellenti è condizionata da alcuni fattori, il primo dei quali è il dilavamento a causa delle piogge, che ne annullano l'effetto e rendono necessaria la ripetizione delle applicazioni. Per ovviare a tale inconveniente, ai prodotti non sufficientemente persistenti, possono essere addizionate sostanze adesivanti. Altri fattori che influiscono sulla efficacia dei repellenti sono rappresentati dalla fase vegetativa della pianta al momento dell'applicazione: nelle fasi di maggior accrescimento infatti le parti vegetali formatesi dopo i trattamenti possono rimanere scoperte dalla protezione (in particolare per i repellenti gustativi).

COTURE DA DIFENDERE: I repellenti olfattivo-gustativi sono particolarmente efficaci per la protezione di vigneti in fase di germogliamento e frutteti in fase di apertura delle gemme, nonché su piante di olivo al fine di evitare la brucatura sulle foglie e lo scortecciamento dei tronchi da parte dei cervidi.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Il prodotto repellente deve essere naturale e deve essere applicato sulla coltura da difendere seguendo le istruzioni per l'uso indicate in etichetta, facendo attenzione ai tempi e al periodo di somministrazione, oltre alle dosi indicate.

PRESCRIZIONI:
- I trattamenti devono essere effettuati nei periodi indicati (vigneti in fase di germogliamento, frutteti in fase di apertura delle gemme e oliveti su foglie e tronco prima della maturazione del frutto) e commisurati alle dosi di impiego.

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: € 300,00/ha
CONTRIBUTO MASSIMO MANODOPERA: € 50,00/ha
fino a un massimo di € 1.500,00

<u>INTERVENTO 7 Utilizzo di dissuasori acustici/visivi faunistici</u>

PREMESSA: I dissuasori acustici faunistici in oggetto sono dispositivi sonori che si basano sull'emissione casuale di suoni e rumori diversi al fine di allontanare gli animali da una zona ove causano danni, creando situazioni di allarme e pericolo. Alcuni dispositivi sono anche dotati di un illuminatore che si attiva contemporaneamente all'emissione dei suoni, al fine di creare maggior spavento nell'animale.
Questi strumenti sono dotati di un sistema automatico di riproduzione di file in formato mp3 archiviati in una memoria interna che viene attivato in modo ciclico (temporizzatore) oppure dal passaggio degli animali attraverso un sensore piroelettrico a infrarossi, che funziona in assenza di operatore umano e in qualsiasi condizione meteorologica. Alcuni dissuasori possono essere attivati anche da sensori remoti *wireless,* che permettono di coprire superfici più ampie, in condizioni favorevoli anche superiori all'ettaro.

COLTURE DA DIFENDERE: I dissuasori acustici faunistici sono particolarmente efficaci se utilizzati per periodi di tempo limitati durante la fase di danneggiamento delle colture; per tale motivo hanno utilità se installati per la protezione di castagneti da frutto, considerati i brevi tempi di raccolta dei marroni.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE: Tali strumenti di prevenzione devono essere installati all'interno del castagneto in modo tale che gli animali, in particolare cinghiali e cervidi, passando davanti al sensore piroelettrico (maggiormente efficace del temporizzatore), vengano sorpresi da un rumore improvviso e siano costretti a fuggire; l'utilizzo di sensori remoti può invece essere d'aiuto per coprire le vie di accesso al castagneto, aumentando la superficie protetta e quindi la possibilità di evitare il danneggiamento da parte degli animali. E' importante tuttavia spostare frequentemente tali strumenti al fine di evitare alla fauna selvatica di abituarsi al rumore e scegliere accuratamente i suoni da far riprodurre al dispositivo.

PRESCRIZIONI:
- Tali strumenti verranno acquistati dalle Aziende a fronte di un rimborso al 100% da parte dell'ATC; sarà cura del Tecnico incaricato provvedere all'installazione e al collaudo dei dissuasori all'Azienda richiedente.

CONTRIBUTO MASSIMO MATERIALE: 100% dell'importo fatturato fino a un massimo di € 2100,00 ad azienda e ad un massimale di € 15000,00, che verrà destinato dall'Ente alle Aziende agricole in base a priorità stabilite dalla Commissione danni e miglioramenti.

INTERVENTO 8 Utilizzo di colture a perdere dissuasive

PREMESSA: Le colture a perdere dissuasive sono rappresentate sia da specie erbacee appetite dai selvatici lasciate in campo in modo da fornire una fonte alimentare alternativa utile a concentrare gli animali lontano dalle aree coltivate, sia da specie vegetali, da impiantare in prossimità dei coltivi, talmente repellenti per odore, gusto, ecc. dal distogliere la fauna dal danneggiare i prodotti agricoli. Quest'ultima tipologia di coltura dissuasiva può anche essere realizzata con siepi di specie arbustive e/o arboree spinose che impediscano fisicamente l'accesso ai selvatici all'interno delle aree coltivate.
Tutte le colture dissuasive devono essere scelte in maniera tale che siano pronte ad esplicare il loro effetto (come specie alternativa di cui cibarsi o come specie dissuasiva da cui allontanarsi) nel momento esatto in cui le colture di pregio sono suscettibili di danneggiamento, quindi è necessaria una programmazione esatta delle semine, per far sì che il sistema possa funzionare.

COLTURE DA DIFENDERE: Tale sistema di prevenzione può essere utilizzato per qualsiasi coltura oggetto di danneggiamento, sia erbacea che arborea, laddove ci siano le condizioni per essere attuato.

TECNICHE DI INSTALLAZIONE DA ADOTTARE E PRESCRIZIONI: Tali interventi devono essere prioritariamente concordati con il Comitato di Gestione dell'ATC 4 al fine di progettare e programmare la tipologia e la locazione delle colture da utilizzare.

CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE: € 1.500,00

INTERVENTO 9 Casi particolari:

Le Aziende che si trovano in difficoltà ad attuare sistemi di prevenzione efficaci dai danni che la fauna selvatica causa alle loro produzioni agricole per motivi da assoggettare a casi diversi come: estensioni delle superfici e locazione delle stesse che non permettono la messa a dimora di sistemi di protezione adeguati, particolare appetibilità delle colture messe a dimora che non consentono di allontanare gli animali dagli appezzamenti coltivati, mancanza delle distanze per agire con interventi di controllo (Art.37) o tramite l'attività venatoria, rientrano nei casi particolari.
In tali casi, in seguito alla richiesta specifica da parte dell'Azienda di tale intervento, il Comitato di Gestione dell'ATC n. 4 si riserva di esaminare delle possibili strategie di prevenzione da mettere in atto, prevedendo anche la possibilità di effettuare con le Aziende agricole richiedenti degli accordi pluriennali; alla presentazione della domanda seguirà un sopralluogo da parte del tecnico

incaricato dell'ATC che servirà al fine di programmare e concertare dei possibili interventi con l'Azienda stessa.
Il contributo verrà calcolato in fase di progettazione e programmazione, utilizzando il Prezziario Regionale.

INTERVENTO 10: Richiesta di materiale aggiuntivo:

In seguito ad una prima richiesta di prevenzione, le Aziende che dovessero continuare ad avere danni da selvatici sui propri terreni coltivati, potranno richiedere una integrazione di materiale all'ATC. La stessa provvederà ad inviare un tecnico incaricato a verificare la reale necessità dell'intervento e in caso di esito favorevole, verrà autorizzato l'acquisto del materiale aggiuntivo.
Tale richiesta potrà essere effettuata anche da quelle Aziende che, avendo già recinzioni installate sui propri terreni, avessero la necessità di integrarle al fine di difendersi dai selvatici.
Il contributo verrà stabilito dal Comitato di Gestione dell'ATC fino a un massimo del 50% della rendicontazione presentata dall'Azienda, per spese superiori ai 200,00 Euro. Sotto tale soglia il contributo verrà corrisposto al 100%.

Si specifica che tutto il materiale finanziato dall'ATC 4 resta di proprietà dell'Azienda agricola richiedente.

3.1 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECINZIONI ELETTRIFICATE

Il beneficiario del contributo è tenuto alla manutenzione in perfetta efficienza degli impianti permanenti per un periodo minimo di 5 anni e alla ricollocazione degli impianti mobili per gli anni successivi al primo per il medesimo periodo di tempo.
Per tutti gli impianti permanenti realizzati con il contributo economico dell'ATC, quest'ultimo riconoscerà al beneficiario, nell'ambito della durata dell'impegno e qualora non sia stata fatta richiesta di risarcimento danni alle colture oggetto della protezione, un contributo annuo per far fronte alle spese di gestione pari a 0,3 € al ml. Per gli impianti mobili invece, per far fronte alla manodopera necessaria alla rimessa in opera della recinzione, l'ATC riconoscerà al beneficiario un contributo di 0,5 € al ml.
Per accedere al contributo di mantenimento l'Azienda beneficiaria è tenuta a comunicare all'ATC l'attuazione delle azioni di mantenimento dell'impianto e a richiederne il collaudo da parte del tecnico incaricato.
Tale contributo potrà essere riconosciuto anche oltre la durata dell'impegno, previa richiesta da parte dell'Azienda beneficiaria e conseguente parere tecnico favorevole.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di ammissione alle misure di prevenzione dovrà essere inoltrata al Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC 4 Firenze Nord-Prato mediante compilazione dell'allegata modulistica accessibile on-line sul sito dell'ATC (**www.atc4.it**)
Oltre alle informazioni contenute nel modello di domanda, con la sottoscrizione del medesimo il richiedente autorizza il Comitato di Gestione dell'ATC ad accedere al Fascicolo ARTEA.

Il richiedente deve inoltre dichiarare in domanda:
a) di non percepire per le stesse opere nessun altro contributo da parte dell'Unione Europea e/o di Pubbliche Amministrazioni;
b) di impegnarsi nell'attivazione delle misure prevenzione, nella loro manutenzione e nell'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al massimo gli interventi secondo le prescrizioni del piano;
c) di impegnarsi altresì a non richiedere il rimborso dei danni arrecati alle produzioni agricole da selvaggina, limitatamente agli appezzamenti oggetto di intervento, qualora provocati da imperizia, cattiva gestione o manutenzione delle opere preventive attivate con il contributo del Comitato di Gestione dell'ATC.
d) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai fini della tutela della privacy.
Nel caso che i terreni siano sottoposti a vincoli (idrogeologico, paesaggistico, ecc.) le istanze agli organi competenti per il conseguimento del nulla osta alla realizzazione degli interventi saranno di competenza del beneficiario del contributo. Il Comitato di Gestione dell'ATC non si assume nessuna responsabilità per inadempienze o infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.

5. MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA DOMANDA

In seguito all'invio da parte dell'Azienda dell'apposita "Richiesta di contributi per l'incentivazione delle opere di prevenzione danni da selvaggina alle colture agricole", con specificato l'intervento di prevenzione (numero intervento) che la stessa desidera realizzare e la tipologia di colture da proteggere, il Comitato di Gestione dell'ATC, dopo aver istruito tale pratica, provvederà ad inviare all'Imprenditore agricolo l'autorizzazione alla realizzazione del sistema di prevenzione, con specificato l'importo massimo del contributo a cui l'Azienda potrà attingere ed il periodo entro il quale dovrà realizzarlo.
Il Comitato di Gestione dell'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva di valutare l'idoneità del metodo di prevenzione oggetto del contributo in relazione alla specie selvatica per la quale viene utilizzato, la tipologia della coltura in atto e la localizzazione del terreno oggetto dell'intervento.

6. PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO

In seguito alla ricezione dell'autorizzazione da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, l'Azienda potrà acquistare il materiale e realizzare l'intervento entro il periodo di tempo specificato; tuttavia, ai fini della liquidazione del contributo, l'imprenditore agricolo dovrà presentare rendicontazione del materiale acquistato e richiedere il collaudo del Tecnico incaricato entro l'anno solare: tale comunicazione potrà essere fatta recandosi personalmente agli Uffici dell'ATC o tramite mail a info@atc4.it o attraverso il numero di FAX 0553245107.
Il Tecnico incaricato del sopralluogo collauderà gli interventi di prevenzione e in caso di esito favorevole, L'ATC corrisponderà all'Azienda la cifra rendicontata o la cifra massima autorizzata (in caso di fatturazione maggiore al contributo indicato in autorizzazione).

Si specifica che nel caso di utilizzo di repellenti olfattivo/gustativi, il collaudo dovrà essere richiesto entro 10 giorni dalla somministrazione dei prodotti e nel caso di recinzioni elettrificate mobili con i recinti installati in campo.
La liquidazione degli indennizzi dovuti verrà effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario e, laddove l'Azienda non comunichi le coordinate bancarie, queste verranno estrapolate da ARTEA.

Allegati: modulo per **"Richiesta di contributi per l'incentivazione delle opere di prevenzione danni da selvaggina alle colture agricole"**

AL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC N. 4 FIRENZE NORD PRATO

Viale Kennedy 182 – 50038 – Scarperia e San Piero, Firenze

OGGETTO: Richiesta di contributi per l'incentivazione delle opere di prevenzione danni da selvaggina alle colture agricole (L.N. 157/92-artt. 14 e 26, L.R.T. 3/94-art.12, PRAF 2012-2015)

Il/La sottoscritto/a_____ nato a _____ il_____residente a_____ in via _____n._____ tel. _____Cod. Fiscale _____in qualità di_____ dell'Azienda agricola _____ con sede nel Comune di _____ in Via _____ n.____ P.IVA_____ di superficie complessiva di Ha _____ IBAN_____PEC_____

Presa visione del presente bando, chiede:
di essere ammesso ai contributi previsti, relativi ad opere di prevenzione danni alle colture agricole procurati dalla selvaggina, per i seguenti interventi:

Comune	Foglio	Particella	Superficie (ha)	Tipologia intervento (numero)	Entità (ha/ml/mq, n°)	Coltura da difendere	Richiesta manodopera e/o materiale

A tal fine, consapevole delle conseguenze per chi rilascia dichiarazioni mendaci o fornisce dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:
- che i terreni interessati dalle opere sopraindicate non sono oggetto di impegno con l'ATC;
- che i terreni interessati dalle opere sopraindicate sono compresi all'interno dell'ATC 4 Firenze Nord-Prato e situati nel Comune di _____;
- che i terreni ricadono in: ☐Territorio Caccia Programmata;
☐Zona di Ripopolamento e Cattura;
☐Zona di Rispetto Venatorio;

☐ limitrofi a Istituto (Zona di Ripopolamento e Cattura, Zona di Rispetto Venatorio, Azienda Faunistico-Venatoria, Azienda Agrituristico-Venatoria, Centro Produzione Selvaggina, Area addestramento Cani, Zona di Protezione, Fondo Chiuso, Oasi e Parchi, etc.):_____ _____;

- di non percepire per le stesse opere nessun altro contributo da parte dell'Unione Europea e/o di Pubbliche Amministrazioni;
- di impegnarsi nell'attivazione delle misure preventive, nella loro manutenzione e nell'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al massimo gli interventi e secondo le prescrizioni del bando;
- di impegnarsi a richiedere al Comitato di Gestione dell'ATC N.4 Firenze Nord-Prato il collaudo delle opere realizzate o trasmettere la documentazione prevista dal Piano e necessaria all'erogazione del contributo autorizzato;
- di impegnarsi a rivolgere istanza agli organi competenti nel caso che i terreni siano sottoposti a vincoli e ad effettuare i lavori solo dopo l'avvenuto conseguimento del relativo nulla osta;
- di impegnarsi altresì a non richiedere il rimborso dei danni arrecati alle produzioni agricole da selvaggina, limitatamente ai terreni oggetto di intervento, qualora provocati da imperizia, cattiva gestione o manutenzione delle opere preventive attivate con il contributo del Comitato di Gestione dell'ATC 4 Firenze Nord-Prato.

_____lì_____ _____

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste.
Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare Comitato di Gestione dell'ATC N.4 Firenze Nord-Prato al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione.
Il sottoscritto autorizza altresì ad accedere al fascicolo ARTEA dell'Azienda, qualora disponibile.

_____lì_____

_____

N.B.
Allegare copia di valido documento di identità
Allegare documentazione attestante le coordinate bancarie del richiedente